

all' avv. Valerino

388056

In esenzione di tasse e bollo (art. 147
del P. U. 23-4-1938 n. 1165 e art. 2
del D. L. 8-5-1947 n. 399).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. 720 di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentocinquanta tre

addì venticinque del mese di gennaio

in Brindisi

Avanti di me Rag. Vito Sportelli fu Cosimo

Segretario dell'Istituto suddetto, sono personalmente comparsi:

a) - Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe

nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig. Coppola Michele fu Carmelo

domiciliato in Brindisi.

i quali rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leg-

gere e scrivere ~~alla presenza degli infrascritti testimoni~~ convengono

e stipulano quanto appresso.

1) - Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

Coppola Michele fu Carmelo

capace di obbligarsi, l'appartamento n. 16 piano II scala B

facente parte del 1° lotto Case Popolari in Ostuni e com-

posto di 3 vani ed accessori, di proprietà dell'Istituto

~~ed in gestione dell'I.A.C.P.~~

2) - Il Sig.

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di

con inizio dal 10 gennaio 1953

e termine al 10 agosto 1953

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. 2250 (lire duemiladuecento-cinquanta ==) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a mani dell'agente riscuotitore o direttamente al Casiere dell'Istituto (Banco di Napoli) in caso di revoca del servizio, di riscossione a domicilio.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni l'Istituto applicherà la indennità di mora in ragione del 7 % dell'ammontare dovuto salva la facoltà di procedere a norma di legge per recupero delle mensilità scadute e non pagate e per rilascio per morosità dell'abitazione.

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla So-

cietà Elettrica fornitrice ed il secondo all'Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di L. 340 ragguagliata alla erogazione giornaliera di litri 250 e l'eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 2250 lire duemiladuecentocinquanta come da bolletta n. in data

9) I canoni mensili per solo fitto delle abitazioni alle Case Reduci e per i Senza Tetto debbono intendersi affatto provvisori nell'attesa che essi siano determinati nella misura definitiva dal competente Ministero del Tesoro.

Nel caso di differenza fra i fitti provvisori e quelli definitivi sarà fatto luogo a conguaglio per il di più pagato ovvero al recupero di quanto corrisposto in meno.

10) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite

parti e da me Segretario Rogante.

11) Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto valgono le norme stabilite dalla legge sulle abitazioni popolari e dal vigente Regolamento sulla disciplina delle locazioni dell'Istituto.

Firmati :

Com.te Ubaldo Vallarino

~~Com.te Michele Fu. Carmelo~~

Rag. Vito Sportelli-Segretario Rogante

Per copia conforme

Brindisi, 25 gennaio 1953

IL SEGRETARIO

(Rag. Vito Sportelli)

Visto :

IL PRESIDENTE

(Com.te U. Vallarino)

registrato a Brindisi li 6 febbraio 1953

al N. 1977 Mod. II Vol. 108

Esatte lire cinquanta

~~IL DIRETTORE D. 2-2-52~~ PROCURATORE
(No illeggibile)